



Berna, 20 agosto 2007

Destinatari:

- Conferenza dei Governi cantonali
- Governi cantonali

Ordinanza relativa alla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (OArRa): indagine conoscitiva

Egregio Presidente
Signore e signori Consiglieri di Stato

Il 23 giugno 2006, il Parlamento ha adottato la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa¹). Il termine referendario è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006. Il 1° novembre 2006, la LArRa è entrata parzialmente in vigore ad eccezione delle disposizioni concernenti il numero di assicurato AVS. Queste ultime entreranno in vigore assieme all'ordinanza d'applicazione della LArRa e alla legge sull'AVS riveduta. L'entrata in vigore della legge sull'AVS riveduta risulta imprescindibile poiché contiene le disposizioni concernenti il nuovo numero di assicurato AVS.

La LArRa persegue due obiettivi. Da un lato, intende semplificare l'utilizzo dei dati contenuti nei registri per la statistica, dall'altro, agevolare lo scambio di dati tra i vari registri. In questo senso, la legge contribuisce contemporaneamente a razionalizzare la produzione statistica e sviluppare il Governo elettronico in Svizzera. La LArRa prescrive in concreto l'armonizzazione dei registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni nonché dei principali registri di persone della Confederazione. Stabilisce gli identificatori e le caratteristiche che devono figurare nei registri e definisce le esigenze cui devono rispondere questi ultimi. Disciplina inoltre la messa a disposizione dei dati, la loro trasmissione all'UST nonché il loro utilizzo e la loro comunicazione. La LArRa prevede inoltre d'introdurre il nuovo numero di assicurato, che sostituirà il numero AVS a partire dal 2008, quale caratteristica comune in tutti i registri federali, cantonali e comunali contemplati dalla legge. In tal modo saranno semplificate le procedure di scambio dei dati tra i registri ufficiali di persone richieste dalla legge.

Conformemente all'articolo 9 LArRa, i Cantoni hanno designato un servizio ufficiale responsabile del coordinamento, della realizzazione e del controllo della qualità dell'armonizzazione. Tale servizio è l'interlocutore dell'Ufficio federale di statistica (UST) per tutti gli aspetti riguardanti l'armonizzazione dei registri. Esso dispone delle conoscenze e dei contatti necessari all'interno del territorio cantonale e coordina i lavori di legislazione cantonali necessari all'attuazione della legge.

¹ RS 431.02

Frattanto sono state elaborate le disposizioni d'esecuzione della legge nell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri (OArRa). Essa costituisce una base importante per l'attuazione dell'armonizzazione all'interno dei Cantoni. In allegato vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto di tale ordinanza unitamente al commento.

Vi preghiamo di far pervenire il vostro parere per iscritto entro il **21 settembre 2007** all'Ufficio federale di statistica, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel.

Ulteriori copie della documentazione allegata possono essere scaricate all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#EDI>.

Ringraziandovi anticipatamente per le vostre indicazioni e proposte di modifica, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Pascal Couchepin
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto per l'indagine conoscitiva e commento esplicativo (d, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: i
- Elenco dei destinatari (d, f, i)
- Catalogo ufficiale delle caratteristiche (d, f, i)